

STATUTO NOTAIO	STATUTO ASSEMBLEA
<p style="text-align: center;">TITOLO I Denominazione - Sede - Durata</p> <p style="text-align: center;">Art.1</p> <p>È costituita l'associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Roma" - APS (abbreviato in C.A.I. - Roma - APS), con sede legale in Roma, persona giuridica di diritto privato, già iscritta all'apposito albo presso il Tribunale di Roma al n. 2140 e dal 24/11/2005 iscritta al Registro Regionale al numero 145, che continua l'attività della Sezione di Roma del Club Alpino Italiano fondata il 20 giugno 1873. Essa ha durata illimitata.</p> <p>L'assunzione nella denominazione sociale dell'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) è obbligatoria e condizionata all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La variazione di sede legale nel territorio del medesimo Comune deliberata dalla assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>L'Associazione è struttura territoriale del Club Alpino Italiano di cui fa parte a tutti gli effetti ed uniforma il proprio Statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I. I membri dell'associazione sono di diritto soci del C.A.I. Lo stendardo dell'associazione è azzurro, e reca in centro lo stemma del C.A.I., in alto la scritta in oro "Club Alpino Italiano", ed in basso la scritta in oro "Sezione di Roma". Lo stendardo dell'associazione potrà intervenire a cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito ad una delibera del Consiglio Direttivo o del Presidente.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II Scopi e funzioni</p> <p style="text-align: center;">Art.3</p> <p>L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 lettera e, f, i, k del D.lgt. 117/2017 di seguito meglio elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promuovere e perseguire finalità di solidarietà sociale attraverso la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme e la speleologia, nonché tutte le attività didattiche relative; - incoraggiare studi e ricerche sia nel campo scientifico che sportivo mediante pubblicazioni periodiche, manuali e monografie; - tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e collaborare con tutti gli enti, pubblici e privati, che si occupano di problemi connessi con l'alpinismo ed in particolare della tutela dell'ambiente montano e naturale; - promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne anche attraverso 	<p style="text-align: center;">TITOLO I Denominazione - Sede - Durata</p> <p style="text-align: center;">Art.1</p> <p>È costituita l'associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Roma" - APS - ETS" (abbreviato in C.A.I. – Roma - APS), con sede legale in Roma, persona giuridica di diritto privato, già iscritta all'apposito albo presso il Tribunale di Roma al n. 2140 e dal 24/11/2005 iscritta al Registro Regionale al numero 145, che continua l'attività della Sezione di Roma del Club Alpino Italiano fondata il 20 giugno 1873. Essa ha durata illimitata.</p> <p>L'assunzione nella denominazione sociale dell'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) è obbligatoria e condizionata all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La variazione di sede legale nel territorio dello stesso comune deliberata dalla assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>L'Associazione è struttura territoriale del Club Alpino Italiano di cui fa parte a tutti gli effetti ed uniforma il proprio Statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I. I membri dell'associazione sono di diritto soci del C.A.I.. Lo stendardo dell'associazione è azzurro, e reca in centro lo stemma del C.A.I., in alto la scritta in oro "Club Alpino Italiano", ed in basso la scritta in oro "Sezione di Roma". Lo stendardo dell'associazione potrà intervenire a cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito ad una delibera del Consiglio Direttivo o del Presidente.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II Scopi e funzioni</p> <p style="text-align: center;">Art.3</p> <p>L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 lettera e, f, i, k del d.lgs. 117/2017 di seguito meglio elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promuovere e perseguire finalità di solidarietà sociale attraverso la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme e la speleologia, nonché tutte le attività didattiche relative; - incoraggiare studi e ricerche sia nel campo scientifico che sportivo mediante pubblicazioni periodiche, manuali e monografie; - tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e collaborare con tutti gli enti, pubblici e privati, che si occupano di problemi connessi con l'alpinismo ed in particolare della tutela dell'ambiente montano e naturale; - promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne anche attraverso

l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado;

- collaborare all'organizzazione del soccorso alpino;
- mantenere in efficienza rifugi, sentieri, bivacchi fissi ed altre opere alpine ed in particolare assicurare la gestione, o in mancanza la custodia e/o il presidio, dei rifugi attualmente di proprietà della sezione (Duca degli Abruzzi e Carlo Franchetti al Gran Sasso d'Italia e Vincenzo Sebastiani al Velino)
- assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano;
- promuovere attività sportive nell'ambito dell'escursionismo, della arrampicata sportiva, ciclo-escursionismo, dello sci in tutte le sue specialità, della speleologia, del torrentismo e di ogni altro sport che abbia attinenza con l'alpinismo inteso nel senso più ampio del termine;
- curare l'attività del coro sezionale e partecipare con questo a manifestazioni pubbliche ed alle iniziative di altre sezioni in sede nazionale ed internazionale;
- curare la biblioteca e l'archivio storico della sezione;
- pubblicizzare attività della Sezione anche attraverso la pubblicazione del Notiziario sezionale "L'Appennino" di cui la sezione è proprietaria ed editore e come tale iscritta al Registro Nazionale della Stampa al n° 06323 dal 15.6.98;
- promuovere e sostenere, attraverso l'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie, iniziative ed attività di utilità sociale;
- assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali.

Sono vietate attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate secondo i criteri e i limiti definiti dal D.M. di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Art. 4

L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apolitica ed aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità.

Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

Art.5

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

TITOLO III

Soci

Art. 6

I soci dell'associazione sono benemeriti, ordinari,

l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado;

- collaborare all'organizzazione del soccorso alpino;
- mantenere in efficienza rifugi, sentieri, bivacchi fissi ed altre opere alpine ed in particolare assicurare la gestione, o in mancanza la custodia e/o il presidio, dei rifugi attualmente di proprietà della sezione (Duca degli Abruzzi e Carlo Franchetti al Gran Sasso d'Italia e Vincenzo Sebastiani al Velino)
- assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano;
- promuovere attività sportive nell'ambito dell'escursionismo, della arrampicata sportiva, ciclo-escursionismo, dello sci in tutte le sue specialità, della speleologia, del torrentismo e di ogni altro sport che abbia attinenza con l'alpinismo inteso nel senso più ampio del termine;
- curare l'attività del coro sezionale e partecipare con questo a manifestazioni pubbliche ed alle iniziative di altre sezioni in sede nazionale ed internazionale;
- curare la biblioteca e l'archivio storico della sezione;
- pubblicizzare attività della Sezione anche attraverso la pubblicazione del Notiziario sezionale "L'Appennino" di cui la sezione è proprietaria ed editore e come tale iscritta al Registro Nazionale della Stampa al n° 06323 dal 15.6.98;
- promuovere e sostenere, attraverso l'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie, iniziative ed attività di utilità sociale;
- assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali.

Sono vietate attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate secondo i criteri e i limiti definiti dal D.M. di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Art. 4

L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apolitica ed aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità.

Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

Art.5

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

TITOLO III

Soci

Art. 6

I soci dell'associazione sono benemeriti, ordinari,

familiari e giovani, secondo quanto stabilito dallo statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I..

Art. 7

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda, su apposito modulo fornito dall'associazione o scaricabile dal sito web della sezione, al Consiglio Direttivo per il tramite della segreteria. Per i minori la domanda deve essere firmata da chi esercita su di essi la potestà; nella domanda devono essere indicati i requisiti richiesti per l'appartenenza alle rispettive categorie di soci. I cittadini di stati stranieri possono chiedere di diventare soci.

Art. 8

L'ammissione dei soci spetta, ad insindacabile giudizio, al Consiglio Direttivo dell'associazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. Nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione negativa e comunicarla all'interessato; le somme versate saranno restituite al medesimo. Contro la comunicazione della deliberazione di rigetto è ammesso appello entro trenta giorni all'Assemblea dei soci che si pronuncerà in occasione della sua successiva convocazione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo statuto ed il Regolamento dell'associazione, lo statuto ed il Regolamento Generale del CA.I., nonché ogni delibera dei relativi organi; si impegna ad agire secondo lo spirito informatore dell'associazione; si dichiara disposto, per quanto in suo potere, a cooperare al conseguimento degli scopi del Club Alpino Italiano, ed a prestare la sua attività al fine di portare l'associazione al maggiore grado di efficienza; riconosce altresì che la sua partecipazione a gite o ad altre manifestazioni organizzate dall'associazione o dal C.A.I. non comporta alcuna responsabilità dell'una o dell'altro per quanto nel corso di esse possa accadere.

Art. 9

I soci sono tenuti a versare all'associazione:

- la quota di ammissione (comprensiva del costo della tessera);
- la quota associativa annuale nella misura che verrà stabilita anno per anno per le rispettive categorie di soci dall'assemblea, ordinaria o straordinaria, dei soci a valere per l'anno successivo; il versamento della quota annuale deve essere effettuato entro il 31 marzo;
- e) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali

Art.10

I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti

familiari e giovani, secondo quanto stabilito dallo statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 7

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda, su apposito modulo fornito dall'associazione o scaricabile dal sito web della sezione, al Consiglio Direttivo per il tramite della segreteria. Per i minori la domanda deve essere firmata da chi esercita su di essi la potestà; nella domanda devono essere indicati i requisiti richiesti per l'appartenenza alle rispettive categorie di soci. I cittadini di stati stranieri possono chiedere di diventare soci.

Art. 8

L'ammissione dei soci spetta, ad insindacabile giudizio, al Consiglio Direttivo dell'associazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. Nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione negativa e comunicarla all'interessato; le somme versate saranno restituite al medesimo. Contro la comunicazione della deliberazione di rigetto è ammesso appello entro trenta giorni all'Assemblea dei soci che si pronuncerà in occasione della sua successiva convocazione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo statuto ed il Regolamento dell'associazione, lo statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., nonché ogni delibera dei relativi organi; si impegna ad agire secondo lo spirito informatore dell'associazione; si dichiara disposto, per quanto in suo potere, a cooperare al conseguimento degli scopi del Club Alpino Italiano, ed a prestare la sua attività al fine di portare l'associazione al maggiore grado di efficienza; riconosce altresì che la sua partecipazione a gite o ad altre manifestazioni organizzate dall'associazione o dal C.A.I. non comporta alcuna responsabilità dell'una o dell'altro per quanto nel corso di esse possa accadere.

Art. 9

I soci sono tenuti a versare all'associazione:

- la quota di ammissione (comprensiva del costo della tessera);
- la quota associativa annuale nella misura che verrà stabilita anno per anno per le rispettive categorie di soci dall'assemblea, ordinaria o straordinaria, dei soci a valere per l'anno successivo; il versamento della quota annuale deve essere effettuato entro il 31 marzo;
- e) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali

Art.10

I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti

<p>nell'art 9 titolo II dello Statuto del C.A.I. e nel titolo II, capo IV del Regolamento Generale del C.A.I.; in particolare, il socio ha diritto di usufruire dei servizi organizzati dall'associazione, e di ricevere le eventuali pubblicazioni edite da questa, il tutto alle condizioni stabilite dall'associazione medesima. Il socio riceve dall'associazione la tessera di riconoscimento secondo quanto previsto nell'art. 1, titolo II, capo III, del Regolamento Generale del C.A.I.. Ogni anno, ai soci che raggiungono una anzianità ininterrotta di iscrizione all'associazione di 12 anni, ed a quelli che raggiungono una anzianità ininterrotta di iscrizione al C.A.I. di 25 e di 50 anni, verranno consegnati speciali distintivi ricordo.</p> <p>La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale e non potrà avere natura temporanea.</p> <p>I soci iscritti nel libro degli associati, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club alpino italiano secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche. Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del C.A.I., se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi Organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal C.A.I.. Ai sensi dell'articolo 36 DLgs 117/2017 il GAI Roma può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati quando ciò sia ritenuto necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Tutte le altre prestazioni fornite dai soci in collaborazione alle attività sociali di cui all'art. 3 si intendono fornite a titolo gratuito.</p> <p>Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate entro i limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo anche con i criteri di cui all'art 17 comma 4 del D.lgs117/2017. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione. Il CAI Roma può avvalersi di attività di volontariato e/o lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.lgs 117/2017 e in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>La qualità di socio si perde per morte (o per estinzione se trattasi di ente), per dimissioni, per morosità e per radiazione, così come previsto nell'art. 10, titolo II, dello statuto del C.A.I. e nell'art. 15, titolo II, capo V, del Regolamento Generale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12</p>	<p>nell'art 9 titolo II dello statuto del C.A.I. e nel titolo II, capo IV del Regolamento Generale del C.A.I.; in particolare, il socio ha diritto di usufruire dei servizi organizzati dall'associazione, e di ricevere le eventuali pubblicazioni edite da questa, il tutto alle condizioni stabilite dall'associazione medesima. Il socio riceve dall'associazione la tessera di riconoscimento secondo quanto previsto nell'art. 12, titolo II, capo III, del Regolamento Generale del C.A.I.. Ogni anno, ai soci che raggiungono una anzianità ininterrotta di iscrizione all'associazione di 12 anni, ed a quelli che raggiungono una anzianità ininterrotta di iscrizione al C.A.I. di 25 e di 50 anni, verranno consegnati speciali distintivi ricordo.</p> <p>La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale e non potrà avere natura temporanea.</p> <p>I soci iscritti nel libro degli associati, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club alpino italiano secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche. Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del C.A.I., se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi Organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal C.A.I.. Ai sensi dell'articolo 36 DLgs 117/2017 il CAI Roma può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati quando ciò sia ritenuto necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Tutte le altre prestazioni fornite dai soci in collaborazione alle attività sociali di cui all'art. 3 si intendono fornite a titolo gratuito.</p> <p>Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate entro i limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo anche con i criteri di cui all'art 17 comma 4 del DLgs 117/2017. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione. Il CAI Roma può avvalersi di attività di volontariato e/o lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal DLgs 117/2017 e in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>La qualità di socio si perde per morte (o per estinzione se trattasi di ente), per dimissioni, per morosità e per radiazione, così come previsto nell'art. 10, titolo II, dello statuto del C.A.I. e nell'art. 15, titolo II, capo V, del Regolamento Generale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12</p>
--	---

Il socio può dimettersi in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 13

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informatore dell'associazione, o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 11 ed al presente articolo, il socio può presentare ricorso a norma del Regolamento disciplinare del C.A.I.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo, a cura del Segretario, terrà aggiornato un albo d'Onore, nel quale verranno iscritti i soci che il Consiglio Direttivo proporrà all'Assemblea di novembre, ritenuti meritevoli per particolari benemeritenze alpinistiche o altre, pure significative, quale riconoscimento morale della Sezione.

Nello stesso Albo, separatamente, verranno iscritti i nomi dei soci che hanno conseguito il 50° anno di iscrizione alla sezione.

TITOLO IV

Organi dell'associazione.

Art. 16

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Art.17

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente

Il socio può dimettersi in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 13

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informatore dell'associazione, o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 11 ed al presente articolo, il socio può presentare ricorso a norma del Regolamento disciplinare del C.A.I.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo, a cura del Segretario, terrà aggiornato un albo d'Onore, nel quale verranno iscritti i soci che il Consiglio Direttivo proporrà all'Assemblea di novembre, ritenuti meritevoli per particolari benemeritenze alpinistiche o altre, pure significative, quale riconoscimento morale della Sezione.

Nello stesso Albo, separatamente, verranno iscritti i nomi dei soci che hanno conseguito il 50° anno di iscrizione alla sezione.

TITOLO IV

Organi dell'associazione.

Art. 16

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Art.17

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente

l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione a una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale per l'attribuzione di un incarico.

CAPO I

L'Assemblea dei soci

Art. 18

L'assemblea dei soci è organo sovrano dell'associazione; essa è costituita da tutti i soci, e le sue deliberazioni vincolano anche i dissenzienti e gli assenti.

L'assemblea dei soci:

- delibera sul programma dell'associazione, sulla quota associativa, sulla relazione del Presidente, e sui bilanci consuntivi e preventivi
- delibera sulla alienazione, sull'acquisto e sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sullo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che venga inserita nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o su proposta di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, da presentarsi al Consiglio Direttivo entro il 15 ottobre o il 31 dicembre per la successiva assemblea ordinaria;
- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i delegati all'Assemblea dei delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza e al Comitato Regionale del Lazio.
- elegge il Presidente sezionale.

Art. 19

L'assemblea in seduta ordinaria viene convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di novembre per la determinazione della quota associativa annuale, per la determinazione della data delle elezioni alle cariche sociali, e per la approvazione del bilancio preventivo. Può essere inoltre convocata in seduta straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'assemblea in seduta straordinaria deve essere convocata anche quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, o il collegio dei revisori dei conti; se il Consiglio Direttivo non vi provvede entro trenta giorni dalla richiesta, potrà direttamente provvedere il collegio dei revisori dei

l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione a una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale per l'attribuzione di un incarico.

CAPO I

L'Assemblea dei soci

Art. 18

L'assemblea dei soci è organo sovrano dell'associazione; essa è costituita da tutti i soci, e le sue deliberazioni vincolano anche i dissenzienti e gli assenti.

L'assemblea dei soci:

- delibera sul programma dell'associazione, sulla quota associativa, sulla relazione del Presidente, e sui bilanci consuntivi e preventivi;
- delibera sulla alienazione, sull'acquisto e sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sullo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che venga inserita nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o su proposta di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, da presentarsi al Consiglio Direttivo entro il 15 ottobre o il 31 dicembre per la successiva assemblea ordinaria;
- elegge Il Consiglio Direttivo, Il Collegio dei Revisori dei Conti ed i delegati all'Assemblea dei delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza e al Comitato Regionale del Lazio.
- elegge il Presidente sezionale

Art. 19

L'assemblea in seduta ordinaria viene convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di novembre per la determinazione della quota associativa annuale, per la determinazione della data delle elezioni alle cariche sociali, e per la approvazione del bilancio preventivo. Può essere inoltre convocata in seduta straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'assemblea in seduta straordinaria deve essere convocata anche quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, o il collegio dei revisori dei conti; se il Consiglio Direttivo non vi provvede entro trenta giorni dalla richiesta, potrà direttamente provvedere il collegio dei revisori dei

conti. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea e nello stesso termine pubblicato sul sito ufficiale dell'associazione. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione. I bilanci consuntivi e preventivi devono essere depositati presso la segreteria dell'associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa assemblea. Copia del bilancio di esercizio, corredata dalla relazione del Consiglio Direttivo e del collegio dei revisori dei conti unitamente al verbale di assemblea di approvazione dovrà essere trasmessa ai competenti organi previsti dalla legge. Il bilancio oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale economica e finanziaria della associazione, distinguendo le attività di interesse generale da quelle strumentali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, dei contributi e lasciti ricevuti. Il bilancio dovrà essere redatto in conformità all'articolo 13 e 44 del DLgs 117/2017 e alla modulistica definita con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali.

~~L'assemblea si riunisce presso la sede legale e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:~~

- ~~— sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;~~
- ~~— sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;~~
- ~~- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.~~

Art. 20

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i minori di anni diciotto non hanno diritto al voto.

conti. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea e nello stesso termine pubblicato sul sito ufficiale dell'associazione. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione. I bilanci consuntivi e preventivi devono essere depositati presso la segreteria dell'associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa assemblea. Copia del bilancio di esercizio, corredata dalla relazione del Consiglio Direttivo e del collegio dei revisori dei conti unitamente al verbale di assemblea di approvazione dovrà essere trasmessa ai competenti organi previsti dalla legge. Il bilancio oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale economica e finanziaria della associazione, distinguendo le attività di interesse generale da quelle strumentali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, dei contributi e lasciti ricevuti. Il bilancio dovrà essere redatto in conformità all'articolo 13 e 44 del DLgs 117/2017 e alla modulistica definita con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 20

L'assemblea si riunisce presso la sede legale e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i minori di anni diciotto non hanno diritto al voto.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci, né in genere su questioni attinenti alla loro responsabilità. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che potrà tenersi a non meno di 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 21

L'assemblea nomina il proprio Presidente ed il Segretario, il quale dovrà curare la redazione del verbale. Ove occorra, si nominano gli scrutatori, per verificare la regolarità delle eventuali votazioni.

Art. 22

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per votazione segreta, a seconda della decisione dei soci presenti aventi diritto al voto.

Sono escluse le votazioni per delega.

Il libro dei verbali e delle deliberazioni assembleari sono tenuti dal CAI Roma secondo le norme di legge a cura del Segretario del CAI Roma.

Art.23

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, ovvero modifiche statutarie, devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti;
- la deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto.

Art. 24

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine non acquisteranno efficacia se non dopo approvazione da parte del comitato centrale di indirizzo e controllo, a norma del titolo I, art. 5, dello statuto del C.A.I.

Elezioni alle cariche sociali

Art. 25

Per le elezioni delle cariche sociali l'assemblea nominerà tre scrutatori ed un Comitato elettorale composto di tre membri aventi l'incarico di raccogliere le liste dei candidati.

La stessa assemblea fisserà il luogo e la data delle elezioni, che dovranno essere effettuate con voto libero e segreto. Il Comitato elettorale ha, fra l'altro, il compito di proclamare gli eletti alle cariche sociali, mediante verbale sottoscritto anche dagli scrutatori, da affiggere all'Albo sezionale.

Le liste che il comitato elettorale è tenuto a raccogliere dovranno essere sottoscritte da almeno venti soci e affisse all'albo sezionale almeno 30 (trenta) liberi prima di quello fissato per le elezioni.

I soci eleggeranno con votazione unica,

I componenti del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci, né in genere su questioni attinenti alla loro responsabilità. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che potrà tenersi a non meno di 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 21

L'assemblea nomina il proprio Presidente ed il Segretario, il quale dovrà curare la redazione del verbale. Ove occorra, si nominano gli scrutatori, per verificare la regolarità delle eventuali votazioni.

Art. 22

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per votazione segreta, a seconda della decisione dei soci presenti aventi diritto al voto.

Sono escluse le votazioni per delega.

Il libro dei verbali e delle deliberazioni assembleari sono tenuti dal CAI Roma secondo le norme di legge a cura del Segretario del CAI Roma.

Art.23

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, ovvero modifiche statutarie, devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti;
- la deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto.

Art. 24

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine non acquisteranno efficacia se non dopo approvazione da parte del comitato centrale di indirizzo e controllo, a norma del titolo I, art. 5, dello statuto del C.A.I.

Elezioni alle cariche sociali

Art. 25

Per le elezioni delle cariche sociali l'assemblea nominerà tre scrutatori ed un Comitato elettorale composto di tre membri aventi l'incarico di raccogliere le liste dei candidati.

La stessa assemblea fisserà il luogo e la data delle elezioni, che dovranno essere effettuate con voto libero e segreto. Il Comitato elettorale ha, fra l'altro, il compito di proclamare gli eletti alle cariche sociali, mediante verbale sottoscritto anche dagli scrutatori, da affiggere all'Albo sezionale.

Le liste che il comitato elettorale è tenuto a raccogliere dovranno essere sottoscritte da almeno venti soci e affisse all'albo sezionale almeno 30 (trenta) liberi prima di quello fissato per le elezioni.

I soci eleggeranno con votazione unica,

distintamente, il Presidente, i consiglieri, i revisori dei conti ed il Presidente del collegio dei revisori dei conti.

L'elettore ha diritto ad esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.

Sono eleggibili solo i soci maggiorenni, ordinari o famigliari, dopo almeno due anni dalla loro adesione al club alpino italiano.

Il candidato alla carica di Presidente della sezione deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi o, in alternativa, deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche. Sono eletti i candidati e/o i soci comunque votati che riporteranno il maggior numero di suffragi.

L'elezione del Presidente si effettua con voto preferenziale, che può essere attribuito a quei candidali a consigliere che abbiano anche accettato la candidatura a Presidente; il voto preferenziale per la nomina a Presidente è valido in subordine per la nomina a consigliere.

Le modalità operative del Comitato elettorale sono definite da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

L'elezione a delegato all'assemblea dei delegati e al Comitato Direttivo Regionale del Lazio non è incompatibile con quella ad altre cariche sociali. Gli scrutini dovranno essere firmati dagli scrutatori.

CAPO II **Il Consiglio Direttivo**

Art. 26

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da undici consiglieri eletti fra i soci tra i quali verranno eletti due vicepresidenti.

Art. 27

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto i due vicepresidenti ed il Segretario.

Art. 28

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo la competenza dell'assemblea dei soci ex art. 18 del presente statuto, ed in genere salvo le limitazioni contenute nel presente statuto, nello Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I.

In particolare, ferma restando la predetta generale competenza, il Consiglio Direttivo:

- redige annualmente i bilanci consuntivo e preventivo e delibera sulla relazione del Presidente;
- convoca le assemblee dei soci;
- propone all'assemblea dei soci il programma annuale di attività dell'associazione, nonché la determinazione della quota associativa annuale;
- delibera i provvedimenti necessari nei

distintamente, il Presidente, i consiglieri, i revisori dei conti ed il Presidente del collegio dei revisori dei conti.

L'elettore ha diritto ad esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.

Sono eleggibili solo i soci maggiorenni, ordinari o famigliari, dopo almeno due anni dalla loro adesione al club alpino italiano.

Il candidato alla carica di Presidente della sezione deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi o, in alternativa, deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche. Sono eletti i candidati e/o i soci comunque votati che riporteranno il maggior numero di suffragi.

L'elezione del Presidente si effettua con voto preferenziale, che può essere attribuito a quei candidali a consigliere che abbiano anche accettato la candidatura a Presidente; il voto preferenziale per la nomina a Presidente è valido in subordine per la nomina a consigliere.

Le modalità operative del Comitato elettorale sono definite da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

L'elezione a delegato all'assemblea dei delegati e al Comitato Direttivo Regionale del Lazio non è incompatibile con quella ad altre cariche sociali. Gli scrutini dovranno essere firmati dagli scrutatori.

CAPO II **Il Consiglio Direttivo**

Art. 26

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da undici consiglieri eletti fra i soci tra i quali verranno eletti due vicepresidenti.

Art. 27

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto i due vicepresidenti ed il Segretario.

Art. 28

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo la competenza dell'assemblea dei soci ex art. 18 del presente statuto, ed in genere salvo le limitazioni contenute nel presente statuto, nello Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I.

In particolare, ferma restando la predetta generale competenza, il Consiglio Direttivo:

- redige annualmente i bilanci consuntivo e preventivo e delibera sulla relazione del Presidente;
- convoca le assemblee dei soci;
- propone all'assemblea dei soci il programma annuale di attività dell'associazione, nonché la determinazione della quota associativa annuale;
- delibera i provvedimenti necessari nei

confronti de i soci;

- autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l'associazione, determinandone comunque i poteri; in particolare autorizza il Presidente ad accettare donazioni, eredità o legati, o altre elargizioni sotto qualsiasi forma, con o senza condizioni o termini, a sua discrezione;
- delibera sulle domande di associazione dei nuovi soci;
- prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali, fissandone le direttive di massima ed i termini entro i quali ciascun incaricato o commissione dovrà riferire al Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
- delibera la costituzione e lo scioglimento delle sottosezioni e dei gruppi;
- decide sui ricorsi proposti dai soci avverso i provvedimenti adottati nei loro confronti dagli organi direttivi dei gruppi.
- approva preventivamente i programmi di attività dei Gruppi, Scuole e Commissioni della Sezione;
- ratifica i provvedimenti urgenti adottati dal Presidente.

Possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo soci, ed anche non soci, aventi specifica competenza sugli argomenti da discutere.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, o a richiesta di almeno tre consiglieri. Di regola il Consiglio Direttivo viene convocato almeno una volta al mese, mediante avviso da comunicare non meno di otto giorni prima della seduta con ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito. Le riunioni del Consiglio Direttivo, presiedute dal Presidente o dal vicePresidente anziano o dall'altro vicePresidente sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l'intero Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale della seduta è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo nei termini di legge. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso luogo diverso indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione- -- distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione
- sia consentito al soggetto verbalizzante

confronti de i soci;

- autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l'associazione, determinandone comunque i poteri; in particolare autorizza il Presidente ad accettare donazioni, eredità o legati, o altre elargizioni sotto qualsiasi forma, con o senza condizioni o termini, a sua discrezione;
- delibera sulle domande di associazione dei nuovi soci;
- prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali, fissandone le direttive di massima ed i termini entro i quali ciascun incaricato o commissione dovrà riferire al Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
- delibera la costituzione e lo scioglimento delle sottosezioni e dei gruppi;
- decide sui ricorsi proposti dai soci avverso i provvedimenti adottati nei loro confronti dagli organi direttivi dei gruppi.
- approva preventivamente i programmi di attività dei Gruppi, Scuole e Commissioni della Sezione;
- ratifica i provvedimenti urgenti adottati dal Presidente.

Possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo soci, ed anche non soci, aventi specifica competenza sugli argomenti da discutere.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, o a richiesta di almeno tre consiglieri. Di regola il Consiglio Direttivo viene convocato almeno una volta al mese, mediante avviso da comunicare non meno di otto giorni prima della seduta con ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito. Le riunioni del Consiglio Direttivo, presiedute dal Presidente o dal vicepresidente anziano o dall'altro vicepresidente sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l'intero Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale della seduta è redatto dal **Segretario** e firmato da questi e dal **Presidente** e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo nei termini di legge. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso luogo diverso indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione- -- distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione
- sia consentito al soggetto verbalizzante

di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 30

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di dichiarare decaduti dalla carica quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive e quelli che, con giustificato motivo, non siano intervenuti a più di 6 sedute nell'anno solare.

Ai consiglieri deceduti, a quelli decaduti a norma del comma precedente, ed a quelli dimissionari, subentrano di diritto i candidati non eletti secondo la graduatoria delle elezioni. Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi della metà dei suoi componenti, il Presidente convocherà l'assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, la convocazione dell'assemblea dei soci dovrà essere fatta, ove occorra, nel termine di trenta giorni, a cura del collegio dei revisori dei conti.

Decade dalle cariche sociali sezionali il socio che non rinnova l'iscrizione alla Sezione di Roma.

CAPO III

Il Presidente e i Vicepresidenti

Art. 31

Il Presidente convoca l'assemblea ordinaria dei soci con delibera del Consiglio Direttivo; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi, nonché la firma sociale.

- In caso di urgenza adotta i provvedimenti provvisori necessari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di tale organo nella prima riunione successiva.
- In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal vice-Presidente più anziano di iscrizione all'associazione e, in mancanza di questi, dall'altro vice-Presidente.
- Al Presidente dimissionario o che per qualsiasi causa venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo non eletto dei candidati a Presidente. Questo assume l'anzianità del sostituito ed il suo mandato è limitato allo scadere del Consiglio in carica.
- Qualora non vi sia altro candidato, si provvederà alla convocazione di Assemblea straordinaria per indire nuove elezioni. I Past President partecipano, invitati, alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
- Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, secondo le modalità stabilite dallo Statuto della Sezione.

di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 30

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di dichiarare decaduti dalla carica quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive e quelli che, con giustificato motivo, non siano intervenuti a più di 6 sedute nell'anno solare.

Ai consiglieri deceduti, a quelli decaduti a norma del comma precedente, ed a quelli dimissionari, subentrano di diritto i candidati non eletti secondo la graduatoria delle elezioni. Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi della metà dei suoi componenti, il Presidente convocherà l'assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, la convocazione dell'assemblea dei soci dovrà essere fatta, ove occorra, nel termine di trenta giorni, a cura del collegio dei revisori dei conti.

Decade dalle cariche sociali sezionali il socio che non rinnova l'iscrizione alla Sezione di Roma.

CAPO III

Il Presidente e i Vicepresidenti

Art. 31

Il Presidente convoca l'assemblea ordinaria dei soci con delibera del Consiglio Direttivo; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi, nonché la firma sociale.

- In caso di urgenza adotta i provvedimenti provvisori necessari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di tale organo nella prima riunione successiva.
- In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal vice-Presidente più anziano di iscrizione all'associazione e, in mancanza di questi, dall'altro vicepresidente.
- Al Presidente dimissionario o che per qualsiasi causa venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo non eletto dei candidati a Presidente. Questo assume l'anzianità del sostituito ed il suo mandato è limitato allo scadere del Consiglio in carica.
- Qualora non vi sia altro candidato, si provvederà alla convocazione di Assemblea straordinaria per indire nuove elezioni. I Past President partecipano, invitati, alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
- Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, secondo le modalità stabilite dallo Statuto della Sezione.

CAPO IV
Il Segretario
Art. 32

Il Segretario, sotto la direzione del Presidente, compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, che sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario medesimo, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo; cura l'attuazione delle deliberazioni di tale organo, e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

CAPO V
Il collegio dei revisori dei conti
Art. 33

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di un Presidente, due membri effettivi ed un supplente. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti si applica l'articolo 2399 del Codice civile e almeno uno dei suoi componenti deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397 comma 2, Codice civile. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 34

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo contabile e della Sezione nelle sue componenti. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.

I componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni, ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

È compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, dei bilanci della Sezione, redigendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione e delle Sottosezioni se nominate.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

CAPO VI
I Delegati
Art. 35

I delegati alle assemblee del C.A.I. Nazionale (AD) e Regionale (ARD) rappresentano, con il Presidente, l'associazione alle relative assemblee.

Concordano con il Consiglio Direttivo le direttive generali circa gli argomenti all'ordine del giorno da

CAPO IV
Il Segretario
Art. 32

Il Segretario, sotto la direzione del Presidente, compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, che sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario medesimo, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo; cura l'attuazione delle deliberazioni di tale organo, e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

CAPO V
Il collegio dei revisori dei conti
Art. 33

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di un Presidente, due membri effettivi ed un supplente. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti si applica l'articolo 2399 del Codice civile e almeno uno dei suoi componenti deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397 comma 2, Codice civile. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 34

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo contabile e della Sezione nelle sue componenti. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.

I componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni, ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

È compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, dei bilanci della Sezione, redigendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione e delle Sottosezioni se **costituite**.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

CAPO VI
I Delegati
Art. 35

I delegati alle assemblee del C.A.I. Nazionale (AD) e Regionale (ARD) rappresentano, con il Presidente, l'associazione alle relative assemblee.

Concordano con il Consiglio Direttivo le direttive generali circa gli argomenti all'ordine del giorno da

discutere alle predette assemblee.

CAPO VII

Durata delle cariche sociali

Art. 36

La durata in carica del Presidente, dei due vicepresidenti, dei consiglieri e dei revisori dei conti è di tre anni. La durata in carica dei delegati è di un anno. Il Presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Titolo V

Patrimonio - Esercizi sociali – Bilanci

Art. 37

Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili ed immobili che sono di proprietà dell'associazione e di quelli che lo diverranno;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 38

Le entrate sociali ordinarie sono costituite:

- dalle quote di iscrizione;
- dalle quote annuali, detratta la parte spettante al C.A.I.;
- da ogni altro eventuale provento a carattere periodico.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale il CAI Roma può esercitare anche attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del DLgs 117/2017 e ss.mm. anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva

Art. 39

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 40

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione si applica l'art. 46, titolo VI, capo I del Regolamento Generale del C.A.I. e l'Assemblea dei soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori anche non soci determinandone i compensi. Il patrimonio residuo che

discutere alle predette assemblee.

CAPO VII

Durata delle cariche sociali

Art. 36

La durata in carica del Presidente, dei due vicepresidenti, dei consiglieri e dei revisori dei conti è di tre anni. La durata in carica dei delegati è di un anno. Il Presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Titolo V

Patrimonio - Esercizi sociali – Bilanci

Art. 37

Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili ed immobili che sono di proprietà dell'associazione e di quelli che lo diverranno;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 38

Le entrate sociali ordinarie sono costituite:

- dalle quote di iscrizione;
- dalle quote annuali, detratta la parte spettante al C.A.I.;
- da ogni altro eventuale provento a carattere periodico.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale il CAI Roma può esercitare anche attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del DLgs 117/2017 e ss.mm. anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 39

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 40

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione si applica l'art. 46, titolo VI, capo I del Regolamento Generale del C.A.I. e l'Assemblea dei soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori anche non soci determinandone i compensi. Il patrimonio residuo che

risulterà dalla liquidazione è devoluto al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS previo il parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del DLgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta per legge. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

La liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano. È comunque escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

Titolo VI Sottosezioni

Art. 41

L'associazione può costituire una o più sottosezioni su richiesta di almeno 50 soci maggiorenni con le procedure previste dallo Statuto (Titolo VI, art. 3) e dal Regolamento Generale del CAI. (titolo VI, capo III, art. 1).

La costituzione delle sottosezioni deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche approvarne i regolamenti; la costituzione delle sottosezioni deve essere altresì approvata dal Comitato Direttivo Regionale del Lazio.

Art.42

La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento sezionale ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Le sottosezioni hanno un proprio Regolamento, soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione. Il Regolamento redatto con l'osservanza delle norme dello statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto non può essere in contrasto con quello della Sezione.

Art.43

Le sottosezioni sono dirette ed amministrare da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea dei soci della sottosezione, presieduto da un reggente, anch'esso eletto dall'assemblea. Entro venti giorni dall'elezione i nomi del reggente e dei componenti il Consiglio Direttivo della sottosezione dovranno essere comunicati per la ratifica al Consiglio Direttivo dell'associazione.

Il reggente partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo dell'associazione con voto consultivo.

Art. 44

L'assemblea dei soci della sottosezione deve essere convocata una volta all'anno con preavviso al Consiglio Direttivo dell'associazione, il quale può delegare ad intervenire propri rappresentanti.

Art. 45

I rapporti economici tra l'associazione e le sottosezioni, per quanto attiene alle quote sociali, vengono stabiliti

risulterà dalla liquidazione è devoluto al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS previo il parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del DLgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta per legge. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

La liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del **Club Alpino Italiano**. È comunque escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

Titolo VI Sottosezioni

Art. 41

L'associazione può costituire una o più sottosezioni su richiesta di almeno 50 soci maggiorenni con le procedure previste dallo Statuto (Titolo VI, art. 26) e dal Regolamento Generale del CAI (titolo VI, capo III, art. 50).

La costituzione delle sottosezioni deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche approvarne i regolamenti; la costituzione delle sottosezioni deve essere altresì approvata dal Comitato Direttivo Regionale del Lazio.

Art.42

La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento sezionale ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Le sottosezioni hanno un proprio Regolamento, soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione. Il Regolamento redatto con l'osservanza delle norme dello statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto non può essere in contrasto con quello della Sezione.

Art.43

Le sottosezioni sono dirette ed amministrare da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea dei soci della sottosezione, presieduto da un reggente, anch'esso eletto dall'assemblea. Entro venti giorni dall'elezione i nomi del reggente e dei componenti il Consiglio Direttivo della sottosezione dovranno essere comunicati per la ratifica al Consiglio Direttivo dell'associazione.

Il reggente partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo dell'associazione con voto consultivo.

Art. 44

L'assemblea dei soci della sottosezione deve essere convocata una volta all'anno con preavviso al Consiglio Direttivo dell'associazione, il quale può delegare ad intervenire propri rappresentanti.

Art. 45

I rapporti economici tra l'associazione e le sottosezioni, per quanto attiene alle quote sociali, vengono stabiliti

dal Consiglio Direttivo dell'associazione, in relazione anche al disposto dallo statuto (titolo VI art. 3) e del Regolamento Generale del C.A.I. (titolo VI, capo III. art. 1).

Art. 46

Le sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della sezione di appartenenza.

Non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale; non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale.

I soci della sottosezione hanno gli stessi diritti dei soci della sezione.

Art. 47

La sottosezione potrà essere sciolta per deliberazione dell'assemblea dei propri soci o per deliberazione del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 48

Quando i soci di una sottosezione, per due anni consecutivi, si riducono al di sotto del numero minimo di venticinque, la sottosezione deve intendersi automaticamente sciolta.

In caso di scioglimento della sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale dei revisori dei conti. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.

Titolo VII

Gruppi - Scuole - Commissioni CAPO!

Gruppi

Art. 49

L'associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può autorizzare la costituzione di gruppi di soci che intendono sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'associazione, o comunque attività compatibili con i fini dell'associazione stessa. I gruppi devono darsi un proprio Regolamento interno, che dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

I gruppi non hanno distinta soggettività ed uniformano la propria gestione e contabilità alla normativa amministrativa ufficiale della sezione.

Gli organi direttivi dei gruppi dovranno presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'associazione il loro programmi ed i loro bilanci preventivi e consuntivi.

Gli eventuali magazzini materiali dei gruppi sono di proprietà della Sezione. Gli organi direttivi dei gruppi ne hanno la gestione e ne sono responsabili per la corretta conservazione e manutenzione.

Alle sedute del Consiglio Direttivo dell'associazione partecipano i rappresentanti dei gruppi con voto consultivo. I gruppi possono essere sciolti in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo dell'associazione a suo insindacabile giudizio.

Art. 50

La sottosezione universitaria del CAI. - S.U.CAI. è costituita in gruppo pur conservando, per fedeltà alle

dal Consiglio Direttivo dell'associazione, in relazione anche al disposto dallo statuto (titolo VI art. 26) e del Regolamento Generale del C.A.I. (titolo VI, capo III. art. 50).

Art. 46

Le sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della sezione di appartenenza.

Non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale; non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale.

I soci della sottosezione hanno gli stessi diritti dei soci della sezione.

Art. 47

La sottosezione potrà essere sciolta per deliberazione dell'assemblea dei propri soci o per deliberazione del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 48

Quando i soci di una sottosezione, per due anni consecutivi, si riducono al di sotto del numero minimo di venticinque, la sottosezione deve intendersi automaticamente sciolta.

In caso di scioglimento della sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale dei revisori dei conti. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.

Titolo VII

Gruppi - Scuole - Commissioni CAPO!

Gruppi

Art. 49

L'associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può autorizzare la costituzione di gruppi di soci che intendono sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'associazione, o comunque attività compatibili con i fini dell'associazione stessa. I gruppi devono darsi un proprio Regolamento interno, che dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

I gruppi non hanno distinta soggettività ed uniformano la propria gestione e contabilità alla normativa amministrativa ufficiale della sezione.

Gli organi direttivi dei gruppi dovranno presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'associazione i loro programmi ed i loro bilanci preventivi e consuntivi.

Gli eventuali magazzini materiali dei gruppi sono di proprietà della Sezione. Gli organi direttivi dei gruppi ne hanno la gestione e ne sono responsabili per la corretta conservazione e manutenzione.

Alle sedute del Consiglio Direttivo dell'associazione partecipano i rappresentanti dei gruppi con voto consultivo. I gruppi possono essere sciolti in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo dell'associazione a suo insindacabile giudizio.

Art. 50

La sottosezione universitaria del CAI. - S.U.CAI. è costituita in gruppo pur conservando, per fedeltà alle

proprie origini ed alle proprie tradizioni, le medesime denominazioni e sigla.

CAPO II
Scuole
Art. 51

In seno alla sezione si possono costituire scuole per diverse discipline, con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la pratica di attività istituzionali, perfezionando, sia sul piano tecnico che culturale, la preparazione dei soci. Esse sono rette dalle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, dal Regolamento per gli OTC e periferici, da tutte le altre norme e delibere comuni agli OTC. Le scuole, rette dal proprio Regolamento, ratificato dal Consiglio Direttivo della sezione di appartenenza e dalla Commissione Nazionale, svolgono attività a carattere continuativo. Esse hanno autonomia tecnica, organizzativa e gestionale, nell'ambito delle norme amministrative della sezione. Le scuole non hanno distinta soggettività ed uniformano la propria gestione e contabilità alla normativa amministrativa ufficiale della sezione; di tutta l'attività proposta ed approvata dal competente OT deve essere data contestuale comunicazione al Consiglio Direttivo della propria sezione. Per il conseguimento dei propri scopi la scuola utilizza le quote di iscrizione ai corsi, che debbono essere commisurate alla copertura di tutte le esigenze operative e gestionali della scuola stessa. I magazzini dei materiali delle scuole sono di proprietà della Sezione. Gli organi direttivi delle scuole e commissioni ne hanno la gestione e ne sono responsabili per la corretta conservazione e manutenzione.

CAPO III
Commissioni
Art.52

Il Consiglio Direttivo, per lo svolgimento di specifiche attività, costituisce speciali commissioni, i cui componenti vengono scelti per le competenze specifiche le capacità nel campo in cui debbono operare. Le commissioni sono organi tecnici, di supporto al Consiglio Direttivo; hanno funzione consultiva, deliberativa soltanto nello svolgimento dei programmi di attività stabiliti ed approvati dal Consiglio Direttivo. Sono rette da un Regolamento interno che recepisce finalità e modalità di funzionamento degli Organismi Interregionali e Centrali ed uniformano la propria gestione e contabilità alla normativa amministrativa ufficiale della sezione. Per il loro funzionamento provvede direttamente il Consiglio Direttivo attraverso specifici capitoli di spesa del bilancio della sezione.

Titolo VIII
Controversie
Art.53

Le controversie che dovessero insorgere fra soci, o fra soci ed organi dell'associazione, o fra soci ed organi

proprie origini ed alle proprie tradizioni, le medesime denominazioni e sigla.

CAPO II
Scuole
Art. 51

In seno alla sezione si possono costituire scuole per diverse discipline, con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la pratica di attività istituzionali, perfezionando, sia sul piano tecnico che culturale, la preparazione dei soci. Esse sono rette dalle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, dal Regolamento per gli OTC e periferici, da tutte le altre norme e delibere comuni agli OTC. Le scuole, rette dal proprio Regolamento, ratificato dal Consiglio Direttivo della sezione di appartenenza e dalla Commissione Nazionale, svolgono attività a carattere continuativo. Esse hanno autonomia tecnica, organizzativa e gestionale, nell'ambito delle norme amministrative della sezione. Le scuole non hanno distinta soggettività ed uniformano la propria gestione e contabilità alla normativa amministrativa ufficiale della sezione; di tutta l'attività proposta ed approvata dal competente OT deve essere data contestuale comunicazione al Consiglio Direttivo della propria sezione. Per il conseguimento dei propri scopi la scuola utilizza le quote di iscrizione ai corsi, che debbono essere commisurate alla copertura di tutte le esigenze operative e gestionali della scuola stessa. I magazzini dei materiali delle scuole sono di proprietà della Sezione. Gli organi direttivi delle scuole e commissioni ne hanno la gestione e ne sono responsabili per la corretta conservazione e manutenzione.

CAPO III
Commissioni
Art.52

Il Consiglio Direttivo, per lo svolgimento di specifiche attività, costituisce speciali commissioni, i cui componenti vengono scelti per le competenze specifiche le capacità nel campo in cui debbono operare. Le commissioni sono organi tecnici, di supporto al Consiglio Direttivo; hanno funzione consultiva, deliberativa soltanto nello svolgimento dei programmi di attività stabiliti ed approvati dal Consiglio Direttivo. Sono rette da un Regolamento interno che recepisce finalità e modalità di funzionamento degli Organismi Interregionali e Centrali ed uniformano la propria gestione e contabilità alla normativa amministrativa ufficiale della sezione. Per il loro funzionamento provvede direttamente il Consiglio Direttivo attraverso specifici capitoli di spesa del bilancio della sezione.

Titolo VIII
Controversie
Art.53

Le controversie che dovessero insorgere fra soci, o fra soci ed organi dell'associazione, o fra soci ed organi

direttivi dei gruppi, o fra sottosezione e l'associazione, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione, da effettuarsi dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione di motivato ricorso allo stesso. Organi competenti ad esperire il tentativo di conciliazione sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie fra soci, e fra soci ed organi direttivi dei gruppi;
- il Collegio Regionale dei probiviri del Lazio per le controversie fra soci ed organi dell'associazione, e fra sottosezioni e associazione.

Art. 54

Le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengano assunte in violazione del presente Statuto, dello Statuto e/o del Regolamento Generale del CAI possono essere impugnate a norma del Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti.

Titolo IX

Disposizioni finali

Art. 55

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano lo statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., le disposizioni del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento a quelle previste per le Associazioni di Promozione Sociale, nonché le norme del codice civile e la legge regionale vigente sulle persone giuridiche private.

L'adeguamento del presente statuto alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è adottato dal Consiglio Direttivo sezionale con propria delibera da portare all'approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile. La presente deliberazione, munita degli estremi di esecutività, verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e trasmessa all'associazione interessata.

direttivi dei gruppi, o fra sottosezione e l'associazione, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione, da effettuarsi dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione di motivato ricorso allo stesso. Organi competenti ad esperire il tentativo di conciliazione sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie fra soci, e fra soci ed organi direttivi dei gruppi;
- il Collegio Regionale dei probiviri del Lazio per le controversie fra soci ed organi dell'associazione, e fra sottosezioni e associazione.

Art. 54

Le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengano assunte in violazione del presente Statuto, dello Statuto e/o del Regolamento Generale del CAI possono essere impugnate a norma del Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti.

Titolo IX

Disposizioni finali

Art. 55

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano lo statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., le disposizioni del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento a quelle previste per le Associazioni di Promozione Sociale, nonché le norme del codice civile e la legge regionale vigente sulle persone giuridiche private.

L'adeguamento del presente statuto alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è adottato dal Consiglio Direttivo sezionale con propria delibera da portare all'approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile. La presente deliberazione, munita degli estremi di esecutività, verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e trasmessa all'associazione interessata.